

“BRIGATE ALIMENTARI”

Associazione Culturale Eno-Gastronomica

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Culturale ed Eno-Gastronomia denominata “Brigate Alimentari”, organizzazione non lucrativa.

L'Associazione ha sede legale in BORGIALLO Via G. Cigliana, 1 (TO).

L'Associazione potrà variare la propria sede legale e le proprie sedi operative, previo avviso alle Autorità competenti ed agli Associati, senza che ciò comporti modifiche allo Statuto, mediante delibera dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 2 – SCOPO

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra gli Associati, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

2. L'Associazione potrà istituire Sedi operative e/o di Rappresentanza in tutto il territorio dello Stato Italiano ed in quello di Stati Esteri.

3. L'Associazione ha per Oggetto Sociale la promozione, valorizzazione e pubblicizzazione del territorio di riferimento, con particolare attenzione agli aspetti sociali, culturali, artistici, turistici ricreativi ed eno-gastronomici e allo scambio con culture e tradizioni diverse in ambito nazionale ed europeo, in un'ottica di pari opportunità per tutti.

Al fine di perseguire tale obiettivo potranno essere esplicate le seguenti attività:

- A) Corsi di formazione e/o specializzazione;
- B) Organizzazione di eventi, mostre, esposizioni, degustazioni, dibattiti con critici ed esperti;
- C) Azioni di solidarietà a favore delle persone svantaggiate;
- D) Azioni atte alla salvaguardia e/o allo sviluppo di antichi e nuovi mestieri che abbiano valenza sociale;
- E) Realizzazione di incontri tra gli associati e Associazioni similari e/o anche persone esterne alla vita associativa;
- F) Realizzazione di attività Educative anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, formazione ed aggiornamento finalizzati all'educazione ambientale, a quella sensoriale e del gusto, alla cultura del territorio e delle tradizioni e allo sviluppo di una corretta cultura alimentare;
- G) Coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità, contrastando la crescente omologazione dei consumi, per la riscoperta delle tradizioni socioculturali e antropologiche.
- H) Animazione ludica e socio-culturale.
- I) Iniziative in campo editoriale: periodici, libri, guide e mezzi multimediali, compresi quelli tramite reti telematiche o quant'altro esistente per lo scambio di informazioni.
- J) E-commerce.

- K) Realizzazione di pubblicazioni ed altri tipi di supporti comunicazionali (cd-rom, siti internet).
- L) Iniziative dimostrative del territorio e dei prodotti tipici.
- M) Realizzazione di itinerari turistici completi.
- N) Eventi per incentivare e creare gruppi di acquisto consapevole di prodotti di qualità.
- O) Promozione e informazione legata ai prodotti tipici del territorio di riferimento mediante la produzione di pubblicazioni e recensioni e organizzazioni di manifestazioni tematiche;
- P) Commercializzazione e contrattazione di prodotti tipici in favore dei propri associati.

4. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci; può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo, o socio, sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito, per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di carica istituzionale svolta.

ARTICOLO 3 - STRUMENTI OPERATIVI

Sono mezzi per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2:

- A) La promozione, la progettazione, l'organizzazione e gestione delle attività di cui all'art. 2, sia in proprio che per terzi, sia affidando ad altri la realizzazione mantenendone comunque il coordinamento;
- B) Raccogliere ed unificare attorno all'associazione medesima, anche tramite altre Associazioni aderenti, tutte le persone interessate agli scopi sociali offrendo agli associati, ove opportuno, il necessario supporto logistico;
- C) Ottenere dalle Pubbliche Autorità e/o dagli Imprenditori Privati il Riconoscimento Morale e Giuridico, nonché l'aiuto necessario, onde poter istituire o/e contribuire all'istituzione di strutture e/o fondi;
- D) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare l'esigenza di conoscenza e/o ricreazione degli associati, organizzare e/o promuovere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione et simila. Inoltre potrà porre in essere anche attività di natura commerciale purché finalizzate allo sviluppo dell'Associazione ed all'Oggetto Sociale;
- E) Utilizzare propri marchi nei modi e nelle forme deliberate dal Consiglio;
- F) Attività editoriale in proprio o in collaborazione con terzi, nelle forme deliberate dal Consiglio;
- G) Aderire od unirsi mediante iscrizione annuale ad Associazioni che siano compatibili con i fini che l'Associazione si prefigge.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060; la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto del presente statuto.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno **presentare domanda al Consiglio Direttivo**, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è inappellabile.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio.

ARTICOLO 6 - SOCI E LORO CATEGORIE

I Soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori:** coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all'Associazione ed hanno diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organismi Direttivi dell'Associazione. Tale socio è tenuto al versamento della quota sociale e ha diritto di voto.
- b) **Soci Ordinari:** sono i Soci che svolgono con continuità attività all'interno dell'Associazione. Tale socio è tenuto al versamento della quota sociale e ha diritto di voto.
- c) **Soci Simpatizzanti:** sono coloro che appartengono alla stesso nucleo familiare di un socio Fondatore o Ordinario. Tale socio è tenuto al versamento della quota sociale e ha diritto di voto.

Ogni associato può richiedere al Consiglio Direttivo, qualora lo desideri, di modificare la categoria di appartenenza purchè ottemperi a quanto richiesto.

Il numero degli Associati è illimitato.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno i seguenti diritti :

1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

1. Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
2. Versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
3. Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
4. Partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
5. Partecipare, quando convocato, alle assemblee.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria;
2. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. Scioglimento dell'Associazione ai sensi del presente Statuto;
5. Assenza prolungata alle assemblee senza giusta motivazione;
6. Decesso.

Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3 del presente articolo assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato stesso ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ARTICOLO 11 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);

2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente;
4. Il Segretario / Tesoriere;
5. I Consiglieri;
6. Il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli Associati come stabilito dall' Art. 6.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività almeno trenta giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo ed l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per:

1. discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
2. discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
3. eventuale elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci almeno 1 (uno) sarà Socio Fondatore ed almeno 1 (uno) Socio Ordinario.

Essa delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

ARTICOLO 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria, non raggiungendo il numero dei voti, saranno rimandate in seconda convocazione e saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, deliberando con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale ordinaria od elettronica da parte del Presidente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata illimitata. La nomina di nuove cariche sociali avverrà mediante richiesta dell'Assemblea Ordinaria al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell'Assemblea dei Soci.

- **Il Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni Socio potrà esprimere al massimo un numero di due preferenze; saranno designati i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- **Il Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- **Il Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

ARTICOLO 18 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e che:

- a) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- b) non siano stati assoggettati da parte di Altre Associazioni a sospensioni o espulsioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 8 (otto) componenti, determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- i Consiglieri

Tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci almeno 1 (uno) sarà Socio Fondatore ed almeno 1 (uno) Socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a quando gli organi Competenti, come previsto dall'Articolo 17, non ne chiedono la rielezione e sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale

sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

- a) l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

In questi casi l'ordinaria amministrazione fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- b) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- e) adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- h) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- i) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- j) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
- k) stabilire l'importo delle quote sociali e i termini di pagamento;

- l) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- m) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell'Associazione;
- n) Valutare ed eventualmente approvare le proposte inerenti alle attività che l'associazione deve realizzare e nominare l'esecutivo che sarà responsabile di ogni singola attività.

ARTICOLO 22 - IL PRESIDENTE -IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea sociale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente.

ARTICOLO 24 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecnico-Sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di

accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell' Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- a) quote sociali eredità;
- b) Donazioni o legati;
- c) Contributi di Istituzioni o Enti pubblici e/o privati, operanti sul territorio nazionale o extra-nazionale anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Proventi dalle concessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi Istituzionali;
- f) Erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- g) Erogazioni derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
- h) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione, nonché dalla vendita ai Soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
- i) Altre entrate compatibili con le Finalità Sociali dell'Associazionismo Sociale.

ARTICOLO 27 - ISCRIZIONE E/O COMPARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ENTI E ISTITUZIONI

L'Associazione, attraverso delibera del Consiglio Direttivo, può iscriversi e/o partecipare ad Associazioni, Enti e istituzioni Pubbliche o private aventi finalità confacenti con quelle dell'Associazione stessa.

Per quanto concerne l'iscrizione ai Registri Nazionale, Regionale, Provinciale oltre alle discipline sopra citate, si rimanda a quanto prescritto nel Testo di Legge sulla Disciplina delle Associazioni Culturali.

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che insorga tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi a oggetto la qualità di socio, è devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli art.34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003

n.5.

L'arbitrato si svolge secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia è devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

ARTICOLO 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i **3/4** dei voti favorevoli dei Soci aventi diritto al voto di questo Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.